

BGer 9F_18/2019 vom 11. September 2019

Bundesgericht, 2019-09-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9F_18_2019

FR: TF 9F_18/2019 du 11 septembre 2019

IT: TF 9F_18/2019 del 11 settembre 2019

Erwägungen

E. 1

Conformemente all' art. 61 LTF , le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate. La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di chiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi indicati in maniera esaustiva agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati all' art. 124 LTF (cfr. sentenza 9F_3/2019 del 14 marzo 2019 con riferimenti). L'inoltro di un'istanza di revisione non consente quindi di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione (cfr. sentenza 9F_9/2016 del 20 marzo 2017 consid. 1.1 con riferimento). Attraverso la procedura di revisione non è possibile sollevare censure che sarebbero dovute essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato. Come vale anche per gli altri atti scritti destinati al Tribunale federale, per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF). È necessario che uno dei motivi di revisione degli art. 121 segg. LTF sia debitamente invocato dall'istante e ammesso dal Tribunale federale perché la sentenza precedente sia annullata e ne sia pronunciata una nuova (art. 128 cpv. 1 LTF ; cfr. sentenza 9F_14/2018 del 7 novembre 2018).

E. 2

Nell'istanza di revisione del 1° luglio 2019, segnatamente nel suo complemento del 16 agosto 2019, l'istante non sostanzia alcun motivo di revisione ai sensi degli art. 121-123 LTF in relazione alla sentenza federale d'inammissibilità del gravame, causa tardività, resa il 29 maggio 2019. L'istante si limita ad allegare un calendario con il proprio conteggio, già indicato nel precedente ricorso del 13 maggio 2019, limitandosi a concludere apoditticamente anche in questa sede che i termini sarebbero stati rispettati e ponendo l'accento sul merito della causa, segnatamente sulle contestazioni relative ai conteggi operati dalla Concordia. Di conseguenza, l'istanza di revisione non adempie i requisiti di indicazione dei motivi di revisione e di motivazione (cfr. consid. 1), cosicché non è data la sua entrata nel merito (cfr. sentenza 9F_2/2017 del 4 maggio 2017 consid. 1.2 con riferimento).

E. 3

Stante quanto precede, la domanda di revisione della sentenza 9C_307/2019 del 29 maggio 2019 è inammissibile.

E. 4

Per il caso in cui l'istante intendeva formulare domanda d'assistenza giudiziaria (cfr. conclusione 3 pag. 3 del complemento della domanda di revisione del 16 agosto 2019), la sua richiesta sarebbe stata comunque respinta, considerato che l'istanza di revisione era

manifestamente priva di probabilità di successo (cfr. art. 64 cpv. 1 LTF). Tuttavia, viste le circostanze del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.